

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

04/11/2005 – Trieste

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nella seduta pomeridiana del 6 ottobre 2005 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, la seguente deliberazione:

«Revisione organica del regolamento interno del Consiglio regionale».

Il nuovo regolamento è stato pubblicato sul Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 novembre 2005 S.S. N. 23 ed è scaricabile al seguente indirizzo web:

<http://www.issirfa.cnr.it/download/d556.pdf>

In tale regolamento si prevede la costituzione di un **Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione**. Di seguito vi proponiamo l'articolo che ne regola la composizione, i compiti e gli strumenti di lavoro (clausole e missioni valutative).

Capo VII Organi con competenze particolari

Art. 41

(Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione)

1. All'inizio di legislatura, il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i gruppi consiliari, procede alla costituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, secondo le modalità previste dai commi seguenti, dandone comunicazione al Consiglio.
2. Il Comitato è composto da un Consigliere per ogni gruppo consiliare o forza politica presente nel gruppo misto, il cui nominativo è comunicato dal Presidente del gruppo consiliare di appartenenza.
3. Alla carica di Presidente del Comitato sono eleggibili solo Consiglieri di minoranza.
4. Il Comitato esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari. A tal fine:
 - a) esamina la documentazione informativa prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle disposizioni di legge che prevedano oneri informativi; sugli esiti dell'esame il Comitato rende parere alla Commissione competente per materia, avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge;
 - b) effettua la valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;
 - c) cura il rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:

- 1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;
- 2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;
- d) cura la divulgazione degli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b).

5. Ai fini di cui al comma 4, lettere a) e b), al Comitato spetta in particolare il compito di:

- a) formulare proposte per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;
- b) rendere pareri, obbligatori ancorché non vincolanti, alle Commissioni competenti sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;
- c) esercitare la vigilanza sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione competente per materia;
- d) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, anche su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale.

L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Il Comitato trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte.

6. Le proposte di clausole valutative sono presentate alle Commissioni competenti in tempo utile per l'esame. Le proposte e i pareri resi dal Comitato sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.